



Rimini, 28 giugno 2018

Incontro di Commissione LL.PP. con il consiglieri del CNI: ing. Michele Lapenna – Tesoriere e referente dei Servizi di Ingegneria del CNI e con l'Ing. Remo G. Vaudano.

All'incontro sono presenti alcuni colleghi (lista con firme) oltre al Presidente del nostro Ordine ed a alcuni partecipanti alla Commissione dei Lavori Pubblici ed Ambiente.

L'incontro, se pur informale rientra nella volontà del CNI e degli Ordini di far conoscere e far partecipare gli iscritti a temi molto attuali che interessano trasversalmente il lavoro dei professionisti, questo non è che un primo incontro sulla evoluzione della normativa sui lavori pubblici e sulle normative sull'Equo Compenso dei professionisti, altri ne seguiranno per approfondire questi temi sempre in evoluzione.

A tal proposito l'ing. Michele Lapenna ed anche l'ing. Remo Giulio Vaudano presente all'incontro, hanno relazionato seguendo le slide che si allegano.

Appunti sugli interventi:

In primo luogo viene svolta un carrellata su come l'evoluzione della normativa dei lavori pubblici ha influito sui Servizi di ingegneria e precisamente dal 2009 al 2015, nel periodo pre-codice D.Lgs 50/2016 risulta ci sia stato un recesso di tali servizi con una diminuzione del 19,5 % , recesso ancora più alto per i liberi professionisti rispetto alle società di Ingegneria.

Le gare pubbliche nel 2015 richiedevano nelle condizioni di partecipazione per le gare-senza esecuzione: degli Studi professionali con quasi 6 addetti (5,4 addetti) ed un fatturato almeno tre volte superiore all'importo a base d'asta. Quando il 99,3 % degli studi di professionisti ha meno di cinque addetti , lo 0,6% degli studi da 6 a 15 addetti e solo 0,1 % ha oltre i 15 addetti.

Inoltre i ribassi nelle gare per la tipologia di gare-senza esecuzione, si sono alzati con ribassi massimi anche del 95% e una media 34,8 %.

L'Analisi condotta dal centro studi del CNI, sui servizi di ingegneria dal 2009 al 2015, rappresenta un mercato:

- in forte recessione;
- chiuso ai giovani professionisti;
- progettazione interna da parte delle stazioni appaltanti (S.A.);
con una inesistente conformità delle S.A..

Inoltre un confronto dell'Italia con altri paesi europei riporta l'incidenza dei Servizi di progettazione pari circa un 10,4 % sul totale delle opere, posizionando l'Italia ultima rispetto ai principali Paesi europei infatti si trova un 32,8% per l'Inghilterra, e un 24,6% per la Francia e il 19,1% per la Germania.

Ciò, invece, a fronte di importanti investimenti in Italia.

In Italia sono state rilevate inoltre circa 700 opere incompiute nel 2013 e costi medi delle opere più alti rispetto alle altre nazioni e con lievitazione dei numeri delle varianti sui lavori.

Il CNI con gli Ordini degli Ingegneri provinciali hanno cercato di apportare idee e contributi sulla nuova normativa tra cui: la semplificazione Normativa e la limitazione dei contenziosi, la centralità della progettazione e la riduzione degli Appalti integrati, agevolare l'esternalizzazione dei SIA, aprire il mercato e ridurre i ribassi negli affidamenti dei SIA con maggior trasparenza dei Bandi, ecc.

La nuova normativa :

Il Decreto Legislativo n. 50/2016, esce ma con molti errori che vengono sistemati successivamente, ad oggi le correzioni e modifiche hanno raggiunto il numero di 600 su 220 articoli, ma la cosa più critica è che a due anni dall'entrata in vigore della riforma, su sessanta provvedimenti attuativi ne sono stati emanati meno di 1/3.

La normativa si era imposta risultati importanti nei LL.PP., anche per i servizi di ingegneria ed architettura, ma in due anni è ancora lontana dal raggiungere gli obiettivi della Legge delega, su questo punto l'Ing. Lapenna riporta nelle slide un riassunto delle criticità della normativa e delle proposte da portare avanti, fra cui il rilancio dei concorsi di progettazione.

Occorre comunque indicare un incremento del 97 % del Mercato dei SIA da dicembre 2015 a dicembre 2017, anche se il Mercato resta ancora chiuso ai professionisti ed a appannaggio delle Società.

Si ricorda agli iscritti di prendere visione dell'Osservatorio Bandi del CNI (Servizio per gli iscritti), entrando nella parte riservata, ove si possono consultare i bandi usciti con le schede di controllo e le criticità riscontrate e anche il collegamento a Blumatica.

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA) NEL D.LGS. 50/2016: in materia di Servizi di Ingegneria ed Architettura per effetto della stessa Soft Law è venuta meno nel Nuovo Codice una sistematica collocazione di tutte le disposizioni in uno specifico Titolo come avveniva nel D.Lgs. n. 163/2006. Si riassumono le disposizioni del Codice che interessano i Servizi di Ingegneria e Architettura richiamate nelle Linee Guida ANAC n° 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” in particolare:

- l'art. 59 sulla Scelta delle Procedure;
- l'art. 23 sui Livelli della Progettazione;
- l'art. 24 sulla Progettazione Interna e Esterna alle Amministrazioni Aggiudicatrici;
- l'art. 31 sul Ruolo e Funzioni del Responsabile del Procedimento;
- l'art. 46 sugli Operatori economici per l'affidamento dei SIA;
- l'art. 83 sui Criteri di selezione e soccorso istruttorio;
- l'art. 93 comma 10 sulle Garanzie per la partecipazione alla procedura;
- l'art. 95, comma 3, lett. b sui Criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- l'art. 157 che Disciplina essenzialmente le procedure di aggiudicazione per i SIA.

2° Relazione dell'ing. CNI Remo Giulio Vaudano, sull'evoluzione delle tariffe professionali – Nuovo Quadro normativo e ruolo degli Ordini e del CNI.

Con la Legge Monti del 2012 vengono abolite le tariffe regolamentate dopo le abolizioni già apportate della legge Bersani.

Precisamente si ha la seguente genesi del nuovo quadro normativo che porta dalle Tariffe ai Parametri:

Art. 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 Convertito nella Legge 27 marzo 2012 n. 27

Art. 5 DL 22 giugno 2012 n. 83 Convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 134

Comma 8 Art. 24 D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017

Art. 1 comma 150 Legge 4 agosto 2017 n. 124

DM Parametri Giudiziali 20 luglio 2012 n. 140

DM Parametri Corrispettivi 31 ottobre 2013 n. 143 oggi DM 17 giugno 2016

In questo quadro normativo diviene molto importante il Contratto-preventivo: Infatti dalla nuova normativa in materia di compensi professionali, unitamente a quanto previsto dal DPR 137 di riforma, scaturisce che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico stesso, nella forma di un contratto-preventivo con il quale il professionista deve rendere noti al committente:

- Il grado di complessità dell'incarico;
- Tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;
- Gli estremi della polizza assicurativa.

Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre:

- Stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;
- Indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti;

L'assenza di un preventivo può portare a conseguenze negative per il professionista:

- L'art.1, sesto comma, del DM n.140/2012 dispone "L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso".

Si è in presenza quindi di una previsione di "*sfavore*" per il professionista, che non abbia comunicato al cliente un preventivo di massima per la misura del compenso.

Parere di Congruità sul compenso da parte dell'Ordine

Viene spiegato che se pur L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, con cui sono state abrogate le tariffe professionali, non ha determinato una automatica abrogazione del potere dei Consigli dell'Ordine di esprimersi sulla congruità delle parcelle dei professionisti. L'abrogazione ha colpito solo le disposizioni che rinviavano all'istituto tariffario, quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, ma non anche il potere di accertamento di congruità, riservato ai Consigli dell'Ordine Professionale.

Il parere di congruità sulla base della normativa vigente resta solo:

- per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento;
- per il giudice che, ai sensi dell'art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà “sentire” necessariamente il parere del Consiglio, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del “quantum”.

Premesso quanto sopra si è dell'avviso che l'attività di valutazione degli onorari, da parte del Consiglio dell'Ordine, normativamente prevista, è costituita solo dal parere di congruità “successivo”, da rendere obbligatoriamente in caso di contenzioso, non trovando esplicito riconoscimento giuridico invece l'ipotesi del parere “preventivo”.

Infatti la richiesta di pareri preventivi potrebbe porsi persino in contrasto con il riformato quadro normativo, nella misura in cui il provvedimento del Consiglio dell'Ordine vada a sostituirsi alla volontà negoziale della parti private,

Per i Compensi nei lavori pubblici viene indicato che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 e del decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143 dal 21 dicembre 2013 le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare quest'ultimo decreto per la determinazione degli importi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria.

Quindi nell'affidamento dei contratti pubblici attinenti all'architettura e all'ingegneria dal 21 dicembre 2013 in poi vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi da porre a base d'asta applicando il DM n. 143/2013 oggi DM 17 giugno 2016.

Tale previsione normativa è stata finalmente sancita definitivamente dal comma 8 dell'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto Correttivo D.Lgs. 56/2017.

3° relazione PARAMETRI ed EQUO COMPENSO Ing. M. Lapenna.

L'equo compenso è un punto di svolta rispetto alla normativa degli ultimi 10 anni, ma ancora occorre lavorarci è quindi anche punto di partenza rispetto al contenuto della norma stessa.

L'Equo compenso viene definito all'art 19 quaterdecies del D.L. 148 convertito nella Legge 172/2017 e modificato dalla Legge di bilancio 2018, è applicabile per gli Avvocati, ma poi è stato esteso a tutte le professioni. Il comma 1 dell'articolo introduce, l'equo compenso e le norme vessatorie che rendono nulli i contratti, nella legge 247/2012 per il compenso professionale per le prestazioni degli avvocati verso

Banche ed assicurazioni. Poi l'art. 2 prevede l'estensione della normativa a tutte le professioni anche a quelle non normate e l'art. 3 estende l'equo compenso anche alle Pubbliche Amministrazioni, pur non dovendo derivare maggiori spese per la finanza pubblica. Molto importanti sono le clausole vessatorie che possono rendere il contratto nullo riportate nel comma 5 dell'art. 13 bis.

l'Ing. Lapenna ha evidenziato il ruolo degli Ordini e del CNI, infatti il CNI, principalmente su segnalazione degli Ordini, ha verificato nel 2017 circa 3800 bandi e hanno preparato più di 400 lettere di segnalazione.

Si rimanda alle slide allegate per gli approfondimenti e i contenuti .

Si ricorda inoltre i Servizi che gli iscritti possono trovare nel sito del CNI.

Allegate: n. 2 Slide

////////////////////////////////////